



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 30 marzo 2015***

***aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati  
Sezione Genova***

# **LA VOLUNTARY DISCLOSURE**

## **Inevitabile destino con qualche insidia**

***Il conteggio di imposte e sanzioni per la  
Voluntary Disclosure e gli aspetti procedurali***

**Dott. Luca Valdata**

# VOLUNTARY DISCLOSURE

1. Aumento del livello di cooperazione fra i paesi nello scambio di informazioni e nuovo atteggiamento di Banche ed Intermediari esteri;
2. Introduzione del reato di «*autoriciclaggio*»;
3. Nuova disciplina del Monitoraggio fiscale (ex «Legge Europea» 97/2013 che ha modificato il decreto legge n. 167/1990).



Ultima possibilità (?)

**Legge 15 dicembre 2014, n. 186**

*«...risponde alla necessità di promuovere, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia (Tax Compliance)»*


Stando a stime ufficiali almeno 200-250 miliardi di euro sono detenuti all'estero e non dichiarati da contribuenti residenti in Italia. La caduta del segreto bancario e il rafforzamento dello scambio di informazioni tra Stati espongono questi soggetti al reale rischio di essere individuati e perseguiti a livello amministrativo e penale.

# VOLUNTARY DISCLOSURE

## Dopo la Legge 186 approvata il 15 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2015:

- ✓ Circolare del MEF del 14 gennaio 2015 in materia di collaborazione volontaria;
- ✓ Provvedimento ADE del 30 gennaio 2015 per le modalità di presentazione dell'istanza;
- ✓ Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente il modello per la richiesta di accesso alla procedura e le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso;
- ✓ Nei primi mesi del 2015 l'Italia ha firmato accordi su scambio di informazioni con Svizzera (23/2/2015 accordo Italia-Svizzera, entrerà in vigore dal 2018 su info del 2017. Con possibilità di scambio a richiesta da 24/02/2015), Liechtenstein (26/2/2015) e Principato di Monaco (2/3/2015);
- ✓ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (*Primi chiarimenti*).

# VOLUNTARY DISCLOSURE – Modelli, istruzioni e allegati

 **RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**  
(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

<b>EMERSIONE</b>	Internazionale (art. 1) <input type="checkbox"/> Nazionale (art. 2) <input type="checkbox"/>	ESANZA IN REGISTRAZIONE
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Codice fiscale del contribuente	
<b>Persone fisiche</b>	Cognome _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> (Primo/Secondo/terzo figlio)	
	Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____	
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale _____ Matrice aziendale _____	
<b>DATI DEL RAPPRESENTANTE</b>	Codice fiscale del rappresentante _____ Codice fiscale società _____	
	Cognome _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> (Primo/Secondo/terzo figlio)	
	Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____	
<b>DATI DEL PROFESSIONISTA</b>	Codice fiscale del professionista _____ Codice fiscale società _____	
	Cognome _____ Denominazione o ragione sociale _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> (Primo/Secondo/terzo figlio)	
	Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____	
	INVIARE COMUNICAZIONE AL PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/> FIRMA _____	
<b>RECAPITI</b>	Telefono professionale _____ numero _____ Cellulare _____ numero _____ Fax _____ numero _____	
	Indirizzo di posta elettronica _____	
<b>OPZIONI</b>	<b>CHIEDE</b> <input type="checkbox"/> che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfaitariamente ai sensi dell'art. 5-quaterbis, comma 8, d.l. n. 167/1990	
<b>FIRMA DELL'ISTANZA</b>	Sig. I _____ Sig. B _____ Sig. M _____ Sig. M _____ Sig. Y _____ Sig. M _____ FIRMA del CONTRIBUENTE o di chi presenta l'istanza per altri _____	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario _____ N. cartolina d'abito del C.A.B. _____	
<b>Riservato all'intermediario</b>	Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____	



# VOLUNTARY DISCLOSURE – Modelli, istruzioni e allegati

## Allegato n. 4

**Format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione ai sensi dell'art. 5-quater, lett. a), del d.l. n. 167 del 1990.**

La relazione di accompagnamento è strutturata nelle seguenti sezioni:

1. “INTRODUZIONE”: in tale sezione il professionista che assiste il richiedente (o il richiedente stesso) fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dall'emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno. Inoltre in premessa va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello. In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all'ultimo modello presentato;
2. “SOGGETTI COLLEGATI”: in tale sezione vanno fornite informazioni più dettagliate rispetto ai soggetti collegati indicati nella Sezione I del Modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
3. “ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliate le attività estere indicate nella Sezione II del Modello di richiesta, predisponendo una distinta delle stesse. Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta sarà identificata con un codice progressivo da A01. Nella medesima sezione si illustrano anche i vari apporti di capitale affluiti verso le medesime attività nel corso degli anni ancora accertabili, già indicati sinteticamente nella Sezione III del Modello e si elencano i relativi documenti allegati;
4. “REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliati i redditi derivanti dall'utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione e si elencano i relativi documenti allegati;
5. “ATTIVITA' ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE”: in tale sezione si forniscono le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 5 - quinquies, comma 4 del decreto legge n. 167 del 1990; inoltre vanno dettagliati i valori indicati alla Sezione IV del modello di richiesta ed elencati i documenti allegati;

# VOLUNTARY DISCLOSURE – Modelli, istruzioni e allegati

6. “MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE”: in tale sezione va illustrata, per ciascun annualità d’imposta, la composizione dei valori indicati nella sezione V relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini IVA, alle eventuali ritenute non operate che formano oggetto di emersione. Nel medesimo paragrafo sono inoltre elencati tutti i documenti di supporto allegati;
7. “EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ARTICOLO 13-bis DEL DL 78/09”: in tale sezione vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere e si elencano i documenti allegati.

Il contribuente può in ogni caso aggiungere altri paragrafi per fornire qualsiasi altra informazione che ritenga utile per la trattazione della procedura di collaborazione volontaria.

I paragrafi di cui ai punti 3), 4) e 5), dovranno essere compilati solo nei casi di richiesta di accesso alla procedura internazionale, qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale.

Se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Tale format può essere utilizzato, per le parti che risultano compatibili, anche in caso di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

# Breve sintesi della procedura

## **SOGGETTI INTERESSATI**

### **VD internazionale**

Autori di violazioni in materia di monitoraggio fiscale per violazioni commesse fino al **30 settembre 2014**, quindi:

- Titolari di attività o investimenti esteri
- Soggetti che hanno o hanno avuta la disponibilità di tali attività o investimenti

### **VD nazionale**

Anche soggetti diversi da quelli sopra indicati, i.e. ogni contribuente italiano, come ad esempio:

- Persone fisiche senza capitali all'estero
- Società di persone
- Società di capitali
- Altri enti (trust, fondazioni, etc.)
- Stabili organizzazioni

### **Collegamento molto stretto tra le due VD**





# LE FASI DELLA PROCEDURA

- a) Ricognizione: tale attività si origina con l'incontro preliminare con il «potenziale» cliente e si può concludere con l'incarico da questi assegnato in relazione allo svolgimento della fase successiva.
- b) Indagine finanziaria e contabile: tale attività si sostanzia nell'insieme delle attività di indagine contabile ed extracontabile (documentali e non) finalizzate alla ricostruzione dei fatti e, in ultima analisi, della/e base/i imponibile/i per effettuare i conteggi di imposte e sanzioni per aderire alla procedura.
- c) Definizione dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate: tale fase riguarda la discussione con l'Agenzia circa gli esiti della predetta indagine e, in caso positivo, la definizione dell'accordo con il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ed interessi in un'unica soluzione ovvero in tre rate mensili di uguale importo. Se non vengono pagate integralmente le rate la procedura non si perfeziona.
- d) Dopo il versamento, l'Agenzia comunica all'Autorità Giudiziaria l'avvenuto completamento della procedura ai fini della non punibilità dei reati.

## segue **LE FASI DELLA PROCEDURA**

### **Reati di cui al D.Lgs. 74/2000, totalmente non punibili:**

- Art. 2 Dichiarazione fraudolenta;
- Art. 3 Artifici;
- Art. 4 Dichiarazione infedele;
- Art. 5 Omessa dichiarazione;
- Art. 10 bis Omesso versamento di ritenute certificate (?);
- Art. 10 quater Indebita compensazione (?)

### ***Inoltre:***

- Reato di riciclaggio non punibile;
- Nuovo reato di «autoriciclaggio» non punibile fino al 30/9/2015 se relativo a reati non punibili per VD.

# GLI ASPETTI CRITICI DELLA PROCEDURA

- i riflessi penali sull'interessato;
- i riflessi fiscali sulle società facenti riferimento all'interessato;
- l'assenza di anonimato (a completamento) della procedura;
- l'ampiezza del periodo di osservazione e la difficoltà di reperimento di informazioni;
- l'approccio «*all in*»;
- la segnalazione delle controparti «effetto domino»;
- le implicazioni fiscali nei paesi di localizzazione delle attività;
- i tempi tecnici ed i tempi di «negoziazione»;
- la mancanza di un «contraddittorio» preventivo con l'AE;
- l'onere complessivo della procedura;
- gli effetti «boomerang» in caso di mancato perfezionamento della procedura;
- Problematiche legate alla normativa antiriciclaggio per i professionisti: ancora aspetti critici da chiarire.

# I VANTAGGI E LE OPPORTUNITA'

- L'integrale definizione delle posizioni non regolari (estere e nazionali);
- La copertura da alcune sanzioni penali e riduzione di quelle amministrative;
- La possibilità di implementare successivi programmi (i.e. passaggi generazionali) e ottenere la piena disponibilità delle attività e dei fondi non dichiarati detenuti all'estero;
- Possibilità di eliminare organizzazioni estere costose e, a volte, non «efficienti»;
- Valutazione di convenienza con il «rinnovato» istituto del Ravvedimento Operoso

# PERIODI D'IMPOSTA INTERESSATI DALLA VD

## Ai fini del monitoraggio fiscale

- |              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| - Black list | 5+5+1 | 2004-2013 |
| - White list | 5+1   | 2009-2013 |

## Ai fini delle imposte sui redditi

- |                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| - Infedele senza raddoppio       | 4+1   | 2010-2013 |
| - Omessa senza raddoppio         | 5+1   | 2009-2013 |
| - Infedele con raddoppio(penale) | 4+4+1 | 2006-2013 |
| - Omessa con raddoppio(penale)   | 5+5+1 | 2004-2013 |

## Il raddoppio dei termini può operare

- in caso di fattispecie penali ex art. 43 Dpr 600/73 e 57 Dpr 633/72;
- in caso di applicazione della presunzione art. 12, c. 2-bis, DL 78/09 (attività finanziarie e investimenti in Paese BL opera anche la **presunzione iuris tantum** (suscettibile di prova contraria). Possibilità di disapplicazione di tale norma in caso di sottoscrizione, entro il 2 marzo 2015, del Paese BL di accordi per lo scambio di informazioni. (vedi accordi con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco)

# SANZIONI AI FINI DEL MONITORAGGIO

Ai fini del monitoraggio fiscale le variabili per l'applicazione delle sanzioni sono:

- a. **sottoscrizione del Paese BL dell'accordo per lo scambio di informazioni** (entro il 2 marzo 2015) per ottenere di poter applicare le **sanzioni al 3% anziché al 6%**;
- b. **adozione di una delle misure previste dall'art. 5-quinquies, c. 4**, per applicare le **sanzioni al 50% anziché al 75%**. Tali misure sono:
  - 1) *trasferimento attività in Italia o altro Stato UE o SEE*
  - 2) *mantenimento delle attività in Italia o in Stati UE o SEE*
  - 3) *autorizzazione intermediario estero allo scambio di informazioni*

N.B. in base al principio del «*favor rei*» la sanzione per Paesi WL è sempre al 3%, mentre quella per Paesi BL è del 5% fino al 31/12/2007 e del 6% dal 01/01/2008

# TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI MONITORAGGIO CON RIDUZIONE VD E DEFINIZIONE ATTO

Paese	Condizione	Sanzione base	Riduzione VD	Riduzione per definizione	% Totale annuo
WL	n/a	3%	1/2	1/3	0,50%
BL	Accordo + art. 5-quinquies	3%	1/2	1/3	0,50%
BL	Accordo + art. 5-quinquies	3%	1/4	1/3	0,75%
BL	Accordo + art. 5-quinquies	5%-6%	1/2	1/3	0,83%-1,00%
BL	Accordo + art. 5-quinquies	5%-6%	1/4	1/3	1,25%-1,50%

# SANZIONI AI FINI IMPOSTE SUI REDDITI

Ai fini delle imposte sui redditi è necessario considerare che:

- Per i redditi prodotti all'estero si applica una **maggiorazione di 1/3 alle sanzioni** (art. 1, c. 3, D.Lgs. 471/97);
- La **riduzione da VD è sempre di ¼ sul minimo edittale** (art. 5-quinquies, c. 4 D.L. 167/90) **in virtù dell'adesione alla procedura.**
- In base all'art. 12, c. 2-bis, DL 78/09 per i **redditi prodotti in Paesi BL** (dal 2008) **la sanzione è raddoppiata** qualora operi la presunzione di redditività, a partire dal periodo di imposta 2008. Detto raddoppio non opera in caso di accordo del Paese BL per lo scambio automatico di informazioni (es. Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco).
- Si applicano le ulteriori ordinarie **riduzioni di 1/6 per acquiescenza o 1/3 per adesione** (nelle tabelle che seguono si presenta la sola ipotesi di acquiescenza, i.e. riduzione massima)



# TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI IIDD DICHIARAZIONE INFEDELE CON RIDUZIONE VD E DEFINIZIONE ATTO

<b>DICHIARAZIONE <u>INFEDELE</u></b>						
<b>Paese</b>	<b>Condizione</b>	<b>Luogo produzione reddito</b>	<b>Sanzione base</b>	<b>Riduzione VD</b>	<b>Riduzione acquiescen za</b>	<b>% Totale annuo</b>
WL	n/a	Italia	100%	1/4	1/6	12,50%
BL	Art. 5-quinquies	Italia	100%	1/4	1/6	12,50%
BL	<del>Art. 5-quinquies</del>	Italia	200%	1/4	1/6	25,00%
WL	n/a	Eestero	133%	1/4	1/6	16,67%
BL	Art. 5-quinquies	Eestero	133%	1/4	1/6	16,67%
BL	Art. 5-quinquies	Eestero	266%	1/4	1/6	33,33%

# TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI IIDD DICHIARAZIONE OMESSA CON RIDUZIONE VD E DEFINIZIONE ATTO

<b>DICHIARAZIONE <u>OMESSA</u></b>						
<b>Paese</b>	<b>Condizione</b>	<b>Luogo produzione reddito</b>	<b>Sanzione base</b>	<b>Riduzione VD</b>	<b>Riduzione acquiescenza</b>	<b>% Totale annuo</b>
WL	n/a	Italia	120%	1/4	1/6	15,00%
BL	Art. 5-quinquies	Italia	120%	1/4	1/6	15,00%
BL	<del>Art. 5-quinquies</del>	Italia	240%	1/4	1/6	30,00%
WL	n/a	Esteri	160%	1/4	1/6	20,00%
BL	Art. 5-quinquies	Esteri	160%	1/4	1/6	20,00%
BL	Art. 5-quinquies	Esteri	320%	1/4	1/6	40,00%

# TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI IVA CON RIDUZIONE VD E DEFINIZIONE ATTO

<u>IVA</u>				
Dichiarazione	Sanzione base	Riduzione VD	Riduzione acquiescenza	% Totale annuo
Infedele	100%	1/4	1/6	12,50%
Omessa	120%	1/4	1/6	15,00%

# TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI IRAP CON RIDUZIONE VD E DEFINIZIONE ATTO

Dichiarazione	Sanzione base	<u>IRAP</u>		% Totale annuo
		Riduzione VD	Riduzione acquiescenza	
Infedele	100%	1/4	1/6	12,50%
Omessa	120%	1/4	1/6	15,00%

## CONDIZIONI E PROCEDURA

Oltre alla condizione temporale già ricordata (termine presentazione istanza entro il 30 settembre 2015) le altre condizioni della VD sono:

- **l'irretrattabilità e unicità**
- **la spontaneità**
- **la completezza**
- **la veridicità**



## Irretrattabilità

Innanzitutto la dichiarazione resa nell'istanza deve essere irretrattabile e pertanto non può essere sottoposta a condizioni. Pertanto:

- non può ad esempio essere condizionata al risultato fiscale previsto o ritenuto *accettabile* dal contribuente
- non può essere presentata più di una volta, nemmeno indirettamente o per interposta persona (salvo istanza integrativa entro 30 giorni)

## Spontaneità

L'istanza di VD è preclusa in presenza di cause ostative:

- formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (es. anche solo il ricevimento di questionari da parte dell'Agenzia delle entrate) o di *procedimenti penali*;
- per violazione di norme tributarie;
- relativi all' ambito oggettivo di applicazione della VD.

# CONDIZIONI E PROCEDURA

Con riferimento alla condizione di **spontaneità** si precisa che la preclusione opera anche se la formale conoscenza dell'attività di controllo è avvenuta da soggetti:

- solidalmente obbligati in via tributaria, o
- concorrenti nel reato



## Completezza

L'istanza deve contenere tutte le informazioni e i documenti necessari all'Amministrazione finanziaria per ricostruire i maggiori imponibili relativamente a tutte le imposte oggetto di VD e per tutti gli anni i cui termini di accertamento risultino ancora aperti.

Le istruzioni allegate al modella approvato dall'Agenzia delle Entrate il 30.1.2015, prevedono che in caso di violazioni di rilevanza nazionale unitamente a quelle di rilevanza internazionale, vi è l'obbligo di aderire ad entrambe le procedure.

## Veridicità

nel caso in cui le informazioni e/o i documenti non rappresentino in modo veritiero la posizione fiscale dell'istante:

- condotta: nuovo reato di «*esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*», punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
- effetti: disconoscimento dei benefici della VD

## CONDIZIONI E PROCEDURA

Il Legislatore ha previsto che l'istante rilasci al professionista che lo assiste nella VD una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui dichiarare a questi che tutte le informazioni e i documenti trasmessi sono veritieri e autentici.


Il professionista incaricato dovrebbe così essere liberato dalle conseguenze di un eventuale comportamento *non corretto* da parte del cliente.

# CONDIZIONI E PROCEDURA

La **Procedura** è quella disciplinata dall'art. 5, d.lgs. n. 218/1997 e dall'art. 16, d.lgs. n. 472/1997:

1. Presentazione telematica dell'istanza all'UCIFI entro il 30 settembre 2015 (possibilità di presentare un'integrativa di un'istanza già presentata nei termini, ma entro il termine per la presentazione della documentazione).
2. Entro 30 giorni dalla presentazione (ma comunque non oltre il 30 settembre 2015), trasmissione via posta elettronica certificata della relazione del professionista, corredata di tutta la documentazione di supporto alla pratica.
3. Dopo la presentazione dell'istanza l'Agenzia provvederà ad esaminare e verificare tutta la documentazione prodotta, anche utilizzando i propri strumenti e poteri accertativi.
4. Completato l'esame l'Agenzia provvederà alla determinazione dei maggiori imponibili ed alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni (colcolate con gli abbattimenti previsti dalla procedura) e notificherà al contribuente istante gli atti:
  - A) Per le maggiori imposte: Inviti al contraddittorio
  - B) Per Sanzioni Quadro W: Atti di contestazione

# SINTESI DELLA PROCEDURA



## PRIMO CASO PRATICO

Un soggetto (pf) detiene in Svizzera conti ereditati in periodi remoti (es. anno 2006) con limitati prelievi in contanti movimentazioni e nessun apporto.

A seguito dell'accordo siglato il 23/02/15 tra Italia e Svizzera, assumendo che le somme saranno rimpatriate, che l'ammontare non dichiarato sia inferiore a 2 mln di euro (si regime forfettario) di consistenza media e che non vi fossero altri redditi non dichiarati, di seguito riportiamo il calcolo per verificare l'onere complessivo della VD.

### **Calcolo costo VD per il soggetto interessato:**

*IRPEF: rendimento 5% x 27% a forfait = 1,35% per anno per 4 anni = 5,40%*

*Pertanto:*

*IRPEF e sanzione al 12,5% compl. (5,4\*12,5%)* *6,075% +*

*RW: sz 0,5% per 5 anni (2009-2013)* *2,500% =*

***Totale = 8,575%***

***Onere VD complessivo = 8,575% sulle somme «regolarizzate»***

NB: Quadro RW per anno 2014 e per 2015 sino al rimpatrio delle somme

## SECONDO CASO PRATICO

Un soggetto imprenditore (socio con partecipazione qualificata > 20% di una Srl) ha depositato nel 2010 delle «somme non ufficiali» in Svizzera (importi derivanti da sotto fatturazione di una vendita effettuata dalla propria società, che quindi dovrà essere ricompresa nella VD Nazionale).

A seguito dell'accordo siglato il 23/02/15 tra Italia e Svizzera, assumendo che le somme saranno rimpatriate, che l'ammontare non dichiarato sia superiore a 2 mln (no regime forfettario), che il fatto sia avvenuto nel 2010 e che non vi fossero altri redditi non dichiarati, di seguito riportiamo il calcolo per verificare l'onere complessivo della VD.

### Per la società (VD Nazionale):

IRES 27,50% con sanzione del 12,5%	30,94%+
IRAP 3,90% con sanzione del 12,5%	4,39%+
IVA 20,00% con sanzione del 12,5%	<u>22,50%=</u>
<b>Totale = 57,83%</b>	

### Per il socio (VD Internazionale):

IRPEF 43% + 2% «per addizionali» (partecipazione qualificata: imponibile in dich. 49,72%)

Pertanto:

IRPEF con sanzione al 12,50% compl. ( $49,72 * 45\% = 22,37 * 12,5\%$ )	25,17%+
(cui aggiungere imposte sui rendimenti finanziari)	
RW 0,5% per 4 anni (2010-2013)	<u>2,00%=</u>
<b>Totale = 27,17%</b>	

**Onere VD complessivo 57,83%+27,17%= 85,00% delle somme «regolarizzate»**

NB: Quadro RW per anno 2014 e per 2015 sino al rimpatrio delle somme



# ALTERNATIVA ALLA VD: il «NUOVO» RAVVEDIMENTO

- ✓ Esteso agli anni precedenti l'ultima dichiarazione;
- ✓ Utilizzabile anche a verifica iniziata;
- ✓ Non richiede istanza, ma solo versamento F24 con sanzioni ridotte;
- ✓ Non assicura la non punibilità dei reati tributari;
- ✓ Non coinvolge soggetti correlati;
- ✓ No regime premiale (50% RW, 75% sanzioni);
- ✓ Può sostituire la VD (casi semplici e penalmente non rilevanti);

*NB: Qualcuno sostiene che possa anche integrarsi o combinarsi con la VD (es.: verifica aperta su uno o alcuni anni: ravvedimento + VD) ???*



# Tabella di riepilogo del «nuovo» ravvedimento operoso

Termine temporale	Sanzione	Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione	1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (3%)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 del minimo	Tutti i tributi
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione	1/8 del minimo	Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione	1/7 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione	1/6 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

**Grazie per l'attenzione**

